

**TRIBUNALE DI VERONA SEZIONE LAVORO VERBALE D' UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO R.G. 1551/2021 26/01/2023 innanzi al giudice Cristina Angeletti sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: l' avv. P.XXXXXXX F.XXX per la ricorrente e l' avv. P.XXXXXXX M.XXXXXXX in sostituzione dell' avv. A.XXXXX P.XXXXXXXXXXX per la resistente.**

**Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d' udienza.**

**Il giudice dà lettura del verbale di udienza e del dispositivo di sentenza IL GIUDICE Cristina Angeletti Sentenza n. 38/2023 pubbl. il 26/01/2023 RG n. 1551/2021**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI VERONA Sezione lavoro Il Giudice, dott. Cristina Angeletti , all' udienza del giorno 26 gennaio 2023 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente**

**SENTENZA**

**nella causa di lavoro n. 1551 / 2021 RCL promossa con ricorso depositato il 16 settembre 2021 F.XXXXXXX G.XXXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX ) , con il patrocinio dell' avv. F.XXX P.XXXXXXX , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. F.XXX P.XXXXXXX Contro G.XXXX L., F.XXXXXXX A . E T.XXXXXXX C. S.N.C. (C.F. XXXXXXXXXXXXX ) , con il patrocinio dell' avv. P.XXXXXXXXXXX A.XXXXX e elettivamente domiciliato in VIA D.XXX Il B.XXXXX presso il difensore avv. P.XXXXXXXXXXX A.XXXXX**

Motivi della decisione

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 21.9.2021, la signora F.XXXXXXX G.XXXXXXX chiede che il giudice del Lavoro pronunci la condanna dell' ex mandante "G.XXXX L., F.XXXXXXX A . e T.XXXXXXX C. s.n.c." al pagamento della somma pari a 31.984, 00 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., deducendo in particolare: pag. 2 di 7 Sentenza n. 38/2023 pubbl. il 26/01/2023 RG n. 1551/2021 - di aver ricevuto l' incarico di sub agente della sub agenzia di Assicurazioni Generali s.p.a . di Borgo Trento in Verona in data 1.1.2010 e di aver sottoscritto alla successiva data del 5.1.2011 il contratto di agenzia; -di aver procurato nuovi numerosi nuovi clienti alla mandante, nominativamente indicati ed elencati (all. 4, capp 16, 17) che alla data del recesso della mandante intrattenevano ancora rapporti con la mandante; -di aver quindi diritto al pagamento dell' indennità di cessazione ex art. 1751 c.c., quale norma di maggior favore rispetto a quella contrattuale prevista dal contratto di agenzia e ciò in applicazione della sentenza del 23 marzo 2006 della Corte di Giustizia; Ritualmente costituita la mandante suindicata contesta i fatti e gli argomenti giuridici posti a fondamento della domanda della ricorrente e formalizza la domanda riconvenzionale volta al pagamento a titolo di indebito della somma pari a 3.884, 20 esponendo che: - nonostante l' attribuzione di numerosi benefici economici di cui si dirà tra breve, nel biennio antecedente il recesso (2017-2019) si registrava un trend in decrescita, anche per effetto della manifestata volontà della ricorrente di dedicarsi contestualmente alla promozione dei contratti oggetto del rapporto di agenzia, anche alla diversa attività imprenditoriale che faceva capo alla famiglia; -in considerazione di ciò con decorrenza dal 1 settembre 2019 e a seguito del calo provvigionale registrato venivano riviste al ribasso anche le percentuali provvigionali; -nonostante gli adattamenti contrattuali e i tentativi di gratificazione economica, la mandante decideva infine di recedere con decorrenza dal 31.10.2019 e nei mesi successivi oltre a subire la perdita di numerosi clienti apprese che la ricorrente negli ultimi periodi della sua attività come agente di

assicurazione era invero prevalentemente dedicata ad una diversa attività imprenditoriale che faceva capo alla sua famiglia; pag. 3 di 7 Sentenza n. 38/2023 pubbl. il 26/01/2023 RG n. 1551/2021 -l' indennità di cessazione non è nondimeno disciplinata dall' art. 1751 c.c., poiché in subjecta materia l' art. 1753 c.c. prevede che gli usi prevalgano sulle disposizioni normative; -in ogni caso l' indennità di cessazione prevista dal contratto individuale sarebbe più favorevole alla ricorrente, atteso che questa non avrebbe apportato nuova clientela e , pertanto, in suo favore l' indennità andrebbe calcolata in misura notevolmente inferiore, cui si andrebbe a sottrarre la somma richiesta in via riconvenzionale.

Il contratto di agenzia oggetto di causa aveva ad oggetto la stabile promozione e conclusione di contratti per conto dell' impresa assicuratrice convenuta e non vi è dubbio che a tale rapporto contrattuale sia applicabile la disciplina di cui agli artt. 1742 c.c., ovvero la disciplina del contratto di agenzia, fatte salve ex art. 1753 c.c. le deroghe previste dagli usi (ex plurimus, cass. 3483 Corte Cass. 12.2.2020). Non può tuttavia essere condivisa la tesi di parte convenuta, secondo cui prevarrebbe sulla disciplina di cui all' art. 1751 c.c., la peggiorativa disposizione derivante dagli usi aziendali, che rapporta l' indennità di cessazione ad un percentuale sulle provvigioni, tale nel caso che ci occupa da condurre all' importo finale di gran lunga inferiore rispetto a quello richiesto dalla ricorrente.

Le allegazioni di parte convenuta appaiono del tutto insufficienti rispetto alla dimostrazione dell' esistenza di un uso aziendale nel senso suindicato. In sostanza, l' esistenza di un uso aziendale discenderebbe dal fatto che la disposizione contrattuale di cui si tratta (risalente al contratto del 5 gennaio 2011) era contenuta in una lettera di incarico che, lungi dall' essere il frutto della trattativa individuale, veniva predisposta "sul modello-tipo fornito dal Sindacato Nazionale Agenti Assicurativi, cui la G.XXX e G.XXXX risultava iscritta" (comparsa, pag. 13, cap. 2, 7. narrativa). Ora, la mera predisposizione di un modello in favore delle agenzie di assicurazione è fattispecie ben diversa dall' uso negoziale e pare riconducibile piuttosto alla prassi (diversa dall' uso pag. 4 di 7 Sentenza n. 38/2023 pubbl. il 26/01/2023 RG n. 1551/2021 negoziale) di sottoporre al contraente "debole" il testo contrattuale già predisposto secondo lo schema di cui agli artt. 1341 s. c.c.. La linea difensiva di parte resistente, dunque, incentrata sulla sua iscrizione ad un determinato Sindacato e sull' adozione del modello contrattuale da tale associazione trasmessole non appare condivisibile e non può esser d' ostacolo all' applicazione dell' art. 1751 c.c., correttamente argomentata dalla parte ricorrente sulla base della sent. 23 marzo 2006 della Corte di Giustizia (con della pronuncia, la Corte ha chiarito che l' indennità di cessazione del rapporto risultante dall' applicazione dell' art. 17 della Direttiva 86/653 del Consiglio CEE del 18 dicembre 1986 non può essere sostituita dall' applicazione di un AEC che preveda un' indennità da determinarsi secondo criteri diversi da quelli fissata dalla disposizione de qua e ciò a meno che non venga provato che l' applicazione dei tale accordo garantisca, in ogni caso, all' agente di commercio un' indennità pari o superiore rispetto a quella che risulterebbe dall' applicazione della disposizione di legge). Sostiene parte convenuta che l' art. 1751 c.c. non sarebbe applicabile comunque al caso di specie in quanto non sarebbero integrati i presupposti di applicabilità ivi previsti e , segnatamente, l' aver incrementato il portafoglio apportando nuovi clienti.

Correttamente parte ricorrente evidenzia l' assenza di una idonea contestazione rispetto all' allegazione secondo cui tutti i clienti nominativamente e dettagliatamente indicati (all. 4) risultano apportati dalla ricorrente ed erano tali al momento della cessazione del rapporto. Ed, in effetti, in nessun punto parte convenuta espone fatti contrari all' asserzione che parte ricorrente pone a fondamento della domanda di corresponsione dell' indennità di cessazione di cui all' art. 1751 c.c. (è principio consolidato in giurisprudenza che la contestazione non può limitarsi alla generica negazione dei fatti allegati e deve avvenire attraverso una presa di posizione specifica rispetto ai fatti costitutivi posti a fondamento delle domande avversate, ex plurimus Corte Cass. ord. n. 31837 del 4.11.2021 ). Acclarato che il diritto della ricorrente trova fondamento nell' art. 1751 c.c. e che non sono condivisibili le eccezioni e difese della resistente pag. 5 di 7 Sentenza n. 38/2023 pubbl. il 26/01/2023 RG n. 1551/2021 rispetto alla sussistenza di tale diritto e alla sua precisa quantificazione operata in ricorso, si passerà all' esame della domanda riconvenzionale.

Sostiene parte resistente che per incentivare e gratificare la ricorrente furono introdotte nell' anno 2015 tabelle provvigionali a lei più favorevoli con l' intesa scritta della loro durata annuale salvo proroga. La

resistente sostiene (pag. 10, 25 della comparsa) che le deroghe migliorative non erano state pattuite nell'anno 2019 e nonostante ciò per un mero errore contabile furono ugualmente applicate alla ricorrente e solo dopo la cessazione del rapporto (durante la fase precontenziosa) ci si avvide dell'errore contabile, afferente al periodo 1.1.2019-30.9.2019. Quantificata la differenza fra erogato e spettante, la resistente chiede quindi in via riconvenzionale l'importo di 3.884, 10. Ed, in effetti, dai documenti 13 e 16 di parte resistente si ricava che la tabella del 2018 (recante criteri di calcolo di maggior favore) fu espressamente ritenuta applicabile per tutto il 2018 e fino a diversa comunicazione e con comunicazione 1.1.2019 fu ripristinato il precedente criterio di calcolo provvigionale.

Dunque, l'asserzione di parte ricorrente appare documentata e, sul punto, parte ricorrente non espone una convincente linea difensiva limitandosi ad osservare che l'aver proseguito nell'utilizzo dei criteri di calcolo progressivi deve essere inteso come atteggiamento confessorio.

Pertanto, dalla somma richiesta dalla ricorrente, pari a 31.984, 00 deve essere sottratta quella richiesta in via riconvenzionale di 3.884, 10. A. ricorrente deve essere corrisposto l'importo di 28.099, 90. Le spese di lite sono compensate per un terzo e liquidate sulla base del d.m. 55/2014, tenuto conto delle fasi processuali espletate, dei valori medi e della bassa complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata pag. 6 di 7 Sentenza n. 38/2023 pubbl. il 26/01/2023 RG n. 1551/2021 1 ) Condanna parte resistente a corrispondere alla ricorrente la somma pari a 28.099, 90 oltre a interessi legali; 2) Compensa per un terzo le spese di lite e pone la restante parte a carico della resistente liquidandola in 3.870, 00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf.. Verona, 26 gennaio 2023 IL GIUDICE Cristina Angeletti pag. 7 di 7